Azienda Ospedaliero Universitaria
San Luigi Gonzaga
Orbassano (TO)



Schema di contratto

Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria di natura prevalentemente edile sul complesso ospedaliero San Luigi Gonzaga di Orbassano – per un periodo di ventiquattro mesi Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), del d.lgs. 36/2023	**Nr elaborato:** All. 12
I progettisti: Arch. Maria Mannino, Ing. Andrea Ferrero Regione Gonzole 10, 10043 Orbassano (TO)	Data: 08/10/2026 – revisione 03
Proprietà: A.O.U. San Luigi Gonzaga Regione Gonzole 10, 10043 Orbassano (TO)	
Responsabile unico del progetto: Ing. Gaetano Cusmano S.C. Tecnico Generale	

Allegato 12 – schema di contratto

Contratto d'appalto per interventi di manutenzione ordinaria di natura prevalentemente edile sul complesso ospedaliero San Luigi Gonzaga di Orbassano – per un periodo di ventiquattro mesi – procedura negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

CIG …… – CUI L95501020010202500013 – repertorio n. ……

Parti contraenti

L'anno ……, il giorno …… del mese di ……, in Orbassano, con la presente scrittura privata stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023, tra:

– l'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga, con sede in Orbassano (TO), Regione Gonzole 10, codice fiscale e partita IVA 06827730017, di seguito «Azienda» o «stazione appaltante», rappresentata da ……, nella qualità di ……, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda;

– l'operatore economico ……, con sede in ……, codice fiscale e partita IVA ……, iscritto al registro delle imprese di …… al n. ……, di seguito «appaltatore», rappresentato da ……, nella qualità di ……, munito dei necessari poteri come da ……;

di seguito congiuntamente «le parti».

Premesso che

a) con deliberazione del Direttore generale n. …… del …… è stato approvato il progetto degli interventi di manutenzione ordinaria di natura prevalentemente edile sul complesso ospedaliero San Luigi Gonzaga di Orbassano, per la durata di ventiquattro mesi, e si è determinato a contrarre ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 36/2023;

b) l'intervento è finanziato con fondi del bilancio aziendale, esercizi …… e ……, ed è ricompreso nel programma triennale dei lavori pubblici con il codice unico di intervento L95501020010202500013;

c) all'esito della procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), del Codice, svolta sulla piattaforma telematica SINTEL con il criterio del minor prezzo, l'appalto è stato aggiudicato all'appaltatore con provvedimento n. …… del ……, divenuto efficace il …… a seguito della verifica dei requisiti;

d) l'appaltatore ha offerto il ribasso unico del ……% sui prezzi unitari e sui canoni posti a base di gara, e quindi sull'importo dei lavori di euro 1.575.305,54, con esclusione dei costi della sicurezza, e ha indicato costi della manodopera pari a euro ……;

e) sono state acquisite la documentazione antimafia ai sensi del d.lgs. 159/2011, la regolarità contributiva e la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice;

f) non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del Codice, ai sensi della lettera d) del medesimo comma;

g) il responsabile unico del progetto è l'ing. Gaetano Cusmano;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – valore delle premesse e documenti contrattuali

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Fanno parte del contratto, ancorché non materialmente allegati: il capitolato speciale d'appalto (All. 03); la relazione generale (All. 01); il quadro economico (All. 02); l'elenco dei prezzi unitari e le analisi dei prezzi (All. 04 e 05); il computo metrico estimativo (All. 06); il computo dei costi della sicurezza (All. 07); il quadro di incidenza della manodopera (All. 08); il piano di sicurezza e di coordinamento (All. 09) e il fascicolo dell'opera (All. 10); l'elaborato contenente l'indice sintetico di revisione dei prezzi (All. 11); l'offerta dell'appaltatore; le polizze di garanzia. Il piano operativo di sicurezza, redatto dall'appaltatore, è consegnato prima della consegna dei lavori e forma parte integrante del contratto.

3. In caso di contrasto fra i documenti prevalgono, nell'ordine: il presente contratto, il capitolato speciale d'appalto, gli elaborati grafici e i computi, l'elenco prezzi, l'offerta dell'appaltatore. Le eventuali condizioni generali dell'appaltatore non trovano applicazione.

Art. 2 – oggetto dell'appalto

1. L'Azienda affida all'appaltatore, che accetta, l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria di natura prevalentemente edile sul complesso ospedaliero San Luigi Gonzaga, comprendenti le opere edili e quelle affini da fabbro, falegname e vetraio, articolati in prestazioni a canone, prestazioni extra canone e lavori in economia, secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto.

2. Il contratto ha per oggetto un appalto di lavori di manutenzione, affidato con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), del Codice: esso stabilisce i prezzi unitari e i canoni, le condizioni di esecuzione e le modalità di determinazione dei corrispettivi degli interventi, che sono disposti nel periodo di validità mediante ordini di servizio della direzione dei lavori.

3. L'importo contrattuale ha carattere presuntivo: il contratto non è fonte di alcuna obbligazione dell'Azienda nei confronti dell'appaltatore quanto all'affidamento di un determinato volume di lavorazioni e non attribuisce all'appaltatore alcun diritto al raggiungimento dell'importo massimo. L'appaltatore è invece obbligato ad eseguire tutte le prestazioni che gli siano ordinate entro il limite di tale importo.

4. L'appaltatore dichiara di avere preso conoscenza dello stato dei luoghi, della natura e della consistenza degli immobili, della circostanza che essi ospitano un presidio ospedaliero in attività continuativa e di tutte le condizioni che possono influire sull'esecuzione, e di giudicare i prezzi remunerativi.

Art. 3 – importo del contratto e corrispettivi

1. L'importo massimo del contratto, per l'intera durata, è pari a euro 1.643.629,34 oltre I.V.A., così ripartito: euro 1.575.305,54 per lavori, soggetti a ribasso, nei quali il costo della manodopera stimato dall'Azienda ammonta a euro 846.743,37; euro 68.323,80 per costi della sicurezza da piano di sicurezza e coordinamento, non soggetti a ribasso. Ai fini della qualificazione i lavori sono ripartiti nella categoria prevalente OG1 – Edifici civili e industriali (euro 1.095.523,55, compresi

gli oneri della sicurezza) e nelle categorie scorporabili OS8 – Opere di impermeabilizzazione (euro 259.033,59) e OS6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (euro 289.072,20). Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del Codice l'Azienda si riserva l'opzione di variazione in aumento delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 6, fino all'importo massimo di euro 115.000,00, comprensivo dei costi della sicurezza; il valore globale stimato dell'appalto ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Codice, comprensivo dell'opzione, è pari a euro 1.758.629,34.

2. In applicazione del ribasso offerto, pari al ……%, all'importo dei lavori di euro 1.575.305,54, l'importo massimo contrattuale risulta pari a euro …… oltre I.V.A., di cui euro 68.323,80 per costi della sicurezza non ribassati.

3. Le prestazioni a canone sono contabilizzate a corpo, mediante canone periodico al netto del ribasso offerto; le prestazioni extra canone sono contabilizzate a misura, sulla base dei prezzi unitari di elenco al netto del ribasso offerto; i lavori in economia sono contabilizzati ai sensi dell'articolo 24 del capitolato speciale; i costi della sicurezza sono contabilizzati per intero, senza applicazione del ribasso, in ragione degli apprestamenti effettivamente approntati e previa attestazione del coordinatore per l'esecuzione.

4. Gli importi si articolano in due annualità di diverso ammontare: la prima, pari a euro 836.636,46, comprende le opere di cantierizzazione e gli oneri di primo impianto degli apprestamenti; la seconda, pari a euro 806.992,88, comprende le sole mensilità di nolo, non ripetendosi le opere già contabilizzate.

5. I corrispettivi si intendono comprensivi di ogni onere e alea, compresi gli oneri di conferimento dei rifiuti ove non diversamente previsti, e remunerano integralmente le prestazioni dedotte in contratto.

Art. 4 – durata, ordini di servizio e modifiche del contratto

1. Il contratto ha durata di ventiquattro mesi, pari a 730 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero fino all'esaurimento dell'importo massimo se anteriore.

2. Nel periodo di validità l'Azienda dispone gli interventi mediante ordini di servizio del direttore dei lavori, che individuano l'oggetto, le lavorazioni, l'ubicazione, le quantità presunte, il termine di ultimazione, le eventuali prescrizioni di sicurezza e l'aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento.

3. Le prestazioni a canone sono rese con continuità per l'intera durata contrattuale secondo le frequenze e i tempi di intervento stabiliti dal capitolato speciale, ivi compreso il tempo massimo di sessanta minuti dalla chiamata per la manutenzione correttiva e il servizio di reperibilità con copertura continuativa.

4. L'ultimazione dei singoli interventi può intervenire anche successivamente alla scadenza contrattuale, nei limiti dei termini fissati dal relativo ordine di servizio.

5. Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del Codice, qualora alla scadenza l'importo contrattuale non risulti esaurito, l'Azienda può disporre l'estensione della durata per un periodo massimo di sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni e senza aumento dell'importo contrattuale, salva la revisione dei prezzi; la facoltà è comunicata all'appaltatore almeno un mese prima della scadenza. L'Azienda può altresì disporre la proroga tecnica di cui all'articolo 120, comma 11, del

Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, alle condizioni contrattuali vigenti.

6. Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del Codice l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore, nel corso della durata contrattuale, una variazione in aumento delle prestazioni, alle condizioni e ai prezzi contrattuali, fino all'importo massimo di euro 115.000,00, comprensivo dei costi della sicurezza e al netto dell'I.V.A., ripartito fra le categorie in proporzione alle rispettive incidenze (OG1 euro 76.647,50; OS8 euro 18.124,00; OS6 euro 20.228,50), per le esigenze indicate nella relazione generale. L'opzione è esercitata mediante ordini di servizio, previa autorizzazione del responsabile unico del progetto, nei limiti della qualificazione posseduta dall'appaltatore per ciascuna categoria, anche mediante subappalto nei limiti consentiti, ed è formalizzata con atto di sottomissione; i costi della sicurezza relativi alle prestazioni aggiuntive sono determinati dal coordinatore per l'esecuzione e non sono soggetti a ribasso. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, fatto salvo quanto previsto in materia di revisione dei prezzi. L'esercizio dell'opzione è facoltativo per l'Azienda e non attribuisce all'appaltatore alcun compenso o indennizzo in caso di mancato esercizio.

Art. 5 – consegna dei lavori e area di cantiere

1. La consegna dei lavori avviene con apposito verbale, anche in pendenza della stipulazione, nei casi consentiti dall'articolo 17, comma 8, del Codice.

2. Contestualmente alla consegna l'Azienda mette a disposizione l'area destinata al cantiere. L'appaltatore realizza l'area di cantiere permanente, costituita da una piattaforma di 10,00 x 20,00 m in conglomerato cementizio drenante, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna dell'area; l'intervento ha carattere propedeutico rispetto alle altre lavorazioni e la sua ultimazione nel termine condiziona l'erogazione della seconda quota di anticipazione ai sensi dell'articolo 9.

3. Al termine del rapporto contrattuale la pavimentazione resta acquisita al patrimonio dell'Azienda, senza compenso ulteriore rispetto alle voci di computo che ne remunerano la realizzazione; i moduli prefabbricati, la recinzione e la distribuzione delle utenze sono rimossi a cura e spese dell'appaltatore con ripristino dell'area.

Art. 6 – costo della manodopera

1. Il costo della manodopera stimato dall'Azienda è pari a euro 856.263,25, di cui euro 846.743,37 relativi ai lavori ed euro 9.519,88 ricompresi nei costi della sicurezza.

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice il costo della manodopera è indicato separatamente nei documenti di gara; l'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta i propri costi della manodopera, pari a euro ……, e risponde dell'applicazione ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi del contratto collettivo di cui al comma 3.

3. L'appaltatore applica ai lavoratori impiegati il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (codice CNEL/INPS F012), individuato dall'Azienda ai sensi dell'articolo 11 del Codice e dell'allegato I.01, ovvero uno dei contratti equivalenti di cui ai codici F015 e F018 o altro contratto che garantisca ai dipendenti le medesime tutele economiche e normative, come dichiarato in sede di offerta, e vi obbliga i propri subappaltatori.

Art. 7 – revisione dei prezzi

1. I prezzi contrattuali sono soggetti a revisione ai sensi dell'articolo 60 del Codice e dell'allegato II.2-bis, secondo la disciplina dell'articolo 31 del capitolato speciale d'appalto, che qui si intende integralmente richiamata.

2. La clausola si attiva al superamento della soglia del 3 per cento e opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente, riferita alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione. L'accertamento è effettuato mediante l'indice sintetico determinato nell'elaborato allegato al progetto, il cui valore iniziale è quello del mese di adozione del provvedimento di aggiudicazione.

3. L'attivazione avviene d'ufficio, anche in assenza di istanza di parte. L'appaltatore non può sospendere l'esecuzione né invocare l'eccessiva onerosità sopravvenuta in pendenza della procedura di revisione.

Art. 8 – sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga all'osservanza del d.lgs. 81/2008 e del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché dei suoi aggiornamenti disposti dal coordinatore per l'esecuzione, e a farli osservare ai subappaltatori e ai lavoratori autonomi.

2. L'appaltatore consegna il piano operativo di sicurezza prima dell'inizio dei lavori e lo aggiorna a ogni mutamento delle lavorazioni e, ove richiesto dal coordinatore per l'esecuzione, in occasione dei singoli ordini di servizio. Le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza non comportano alcuna modifica dei prezzi pattuiti.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza costituisce grave inadempimento ai fini dell'articolo 13 del presente contratto.

Art. 9 – pagamenti, anticipazione e tracciabilità

1. I pagamenti avvengono con le modalità e alle scadenze stabilite dal capitolato speciale d'appalto, previa emissione dello stato di avanzamento e del certificato di pagamento, e previa verifica della regolarità contributiva.

2. Ai sensi dell'articolo 125 del Codice è riconosciuta all'appaltatore l'anticipazione nella misura del 20 per cento. Poiché il contratto non obbliga l'Azienda ad affidare un volume minimo di prestazioni, la base di calcolo è costituita dal valore delle sole prestazioni programmate con certezza, e precisamente dall'importo annuo delle prestazioni a canone (euro 324.659,10) e dall'importo delle opere di cantierizzazione dell'area permanente (euro 28.447,26), entrambi al netto del ribasso offerto, per un totale di euro …… .

3. L'anticipazione è corrisposta in due quote:

a) la prima, pari al 20 per cento della somma fra l'importo della cantierizzazione e la metà dell'importo annuo delle prestazioni a canone, corrispondente a euro …… , è erogata entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori;

b) la seconda, pari al 20 per cento della restante metà dell'importo annuo delle prestazioni a canone, corrispondente a euro …… , è erogata decorsi sei mesi dalla consegna dei lavori, previa verifica da parte del responsabile unico del progetto del regolare svolgimento delle prestazioni a canone nel primo semestre e dell'avvenuta ultimazione dell'area di cantiere entro trenta giorni dalla consegna dell'area.

Ribasso offerto	Prima quota (€)	Seconda quota (€)	Totale (€)
0%	38.155,36	32.465,91	70.621,27
2%	37.392,25	31.816,59	69.208,84
4%	36.629,15	31.167,27	67.796,42
6%	35.866,04	30.517,96	66.384,00
8%	35.102,93	29.868,64	64.971,57
10%	34.339,83	29.219,32	63.559,15
12%	33.576,72	28.570,00	62.146,72
14%	32.813,61	27.920,68	60.734,29
16%	32.050,50	27.271,36	59.321,86
18%	31.287,40	26.622,05	57.909,45
20%	30.524,29	25.972,73	56.497,02
22%	29.761,18	25.323,41	55.084,59
24%	28.998,08	24.674,09	53.672,17
26%	28.234,97	24.024,77	52.259,74
28%	27.471,86	23.375,46	50.847,32
30%	26.708,75	22.726,14	49.434,89

4. Le quote di cui al comma 3 sono indicate nella tabella che precede in corrispondenza dei valori di ribasso ivi riportati. Per valori di ribasso diversi da quelli tabellati le quote sono pari agli importi della riga a ribasso 0 per cento moltiplicati per (1 – ribasso), con arrotondamento al centesimo di euro; la medesima regola si applica per ribassi superiori al 30 per cento.

5. Qualora le verifiche di cui alla lettera b) del comma 3 diano esito negativo, la seconda quota non è erogata fino alla rimozione delle cause dell'inadempimento; ove queste permangano oltre novanta giorni, il diritto alla seconda quota si estingue.

6. L'erogazione di ciascuna quota è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla quota stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero. La garanzia è progressivamente svincolata in proporzione al recupero.

7. Il recupero avviene mediante trattenuta proporzionale sull'importo di ciascuno stato di avanzamento mensile, secondo un'aliquota costante determinata dal rapporto fra l'anticipazione erogata e l'importo residuo stimato delle prestazioni, in modo da assicurarne il completo recupero entro la scadenza del contratto. In caso di risoluzione o recesso l'anticipazione non ancora recuperata è immediatamente restituita, maggiorata degli interessi legali.

8. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e comunica gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti abilitati a operarvi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, determina la risoluzione di diritto del contratto.

9. Le fatture sono emesse in forma elettronica secondo il regime dello split payment, con indicazione del CIG e del codice univoco ufficio.

Art. 10 – garanzie e coperture assicurative

1. A garanzia dell'esatto adempimento l'appaltatore ha costituito la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice, mediante …… n. …… del ……, per l'importo di euro ……, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione, alla eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile e con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta.

2. L'appaltatore ha prodotto la polizza di cui all'articolo 117, comma 10, del Codice, con vincolo a favore dell'Azienda e con espressa rinuncia dell'assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda, dei suoi dipendenti e dei soggetti incaricati della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza, articolata come segue:

a) sezione danni di esecuzione – partita 1, opere e lavorazioni oggetto dell'appalto: somma assicurata pari all'importo contrattuale;

b) sezione danni di esecuzione – partita 2, opere, impianti e strutture preesistenti, a primo rischio assoluto: euro 3.000.000,00. La somma è determinata a primo rischio in relazione al massimo danno ragionevolmente ipotizzabile, corrispondente alla compromissione di un'emisezione di piano di padiglione, e non al valore di ricostruzione dell'intero complesso;

c) sezione danni di esecuzione – partita 3, oneri di demolizione e sgombero: euro 200.000,00;

d) sezione responsabilità civile verso terzi: massimale unico per sinistro non inferiore a euro 5.000.000,00, con il limite di euro 5.000.000,00 per persona e di euro 2.000.000,00 per danni a cose, considerato che le lavorazioni si svolgono in una struttura sanitaria in esercizio e in presenza di degenti;

e) sezione responsabilità civile verso prestatori d'opera: massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 2.500.000,00 per persona.

3. La polizza contiene le seguenti estensioni, con i sottolimiti indicati: danni a cose di terzi in consegna e custodia, euro 500.000,00; danni a condutture, impianti e cavi sotterranei, euro 500.000,00; danni da incendio, esplosione e scoppio, euro 1.000.000,00; danni derivanti da interruzione o sospensione di attività di terzi, euro 500.000,00; danni da inquinamento accidentale, euro 500.000,00; danni da spargimento di acqua e da infiltrazioni conseguenti alle lavorazioni sulle coperture, euro 1.000.000,00; responsabilità civile per lavori eseguiti da subappaltatori.

4. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione; le garanzie sono mantenute efficaci per l'intera durata contrattuale e le quietanze di rinnovo sono trasmesse all'Azienda con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza.

Art. 11 – subappalto e direzione tecnica

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 119 del Codice, previa autorizzazione dell'Azienda e a condizione che sia stato indicato in sede di offerta ove prescritto.

2. L'appaltatore comunica prima dell'inizio dei lavori il nominativo del direttore tecnico di cantiere e del preposto, i recapiti per la reperibilità e ogni successiva variazione.

3. Restano fermi gli obblighi di comunicazione relativi ai contratti di subaffidamento diversi dal subappalto e le clausole di revisione dei prezzi anche nei contratti di subappalto.

Art. 12 – penali

1. Per il ritardo nell'ultimazione delle prestazioni ordinate, per il mancato rispetto dei tempi di intervento e per le ulteriori inadempienze si applicano le penali stabilite dal capitolato speciale d'appalto.

2. L'importo complessivo delle penali non può superare il dieci per cento dell'importo contrattuale; superata tale misura l'Azienda può risolvere il contratto.

3. Le penali sono applicate con provvedimento del responsabile unico del progetto, previa contestazione scritta e assegnazione di un termine per le controdeduzioni, e sono trattenute sui certificati di pagamento o escusse dalla garanzia definitiva.

Art. 13 – risoluzione, recesso e sospensione

1. L'Azienda può risolvere il contratto nei casi previsti dall'articolo 122 del Codice e, in ogni caso, per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo ai sensi dell'articolo 123 del Codice.

2. Costituiscono in particolare grave inadempimento: la reiterata violazione delle prescrizioni di sicurezza; il mancato rispetto degli obblighi retributivi e contributivi; il subappalto non autorizzato; la violazione degli obblighi di tracciabilità; l'interruzione ingiustificata del servizio di reperibilità.

3. L'Azienda può recedere dal contratto alle condizioni di cui all'articolo 123, comma 6, del Codice.

4. La sospensione dei lavori è disciplinata dall'articolo 121 del Codice.

Art. 14 – obblighi di condotta e protezione dei dati

1. L'appaltatore si obbliga, per sé e per i propri collaboratori, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice di comportamento aziendale, la cui violazione costituisce causa di risoluzione.

2. L'appaltatore mantiene la riservatezza su ogni informazione di cui venga a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo ai dati relativi alla salute dei pazienti, e istruisce il proprio personale al riguardo.

3. Ove l'esecuzione comporti trattamento di dati personali per conto dell'Azienda, le parti sottoscrivono l'atto di designazione a responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

4. L'appaltatore si obbliga al rispetto del protocollo di legalità e delle clausole in materia di prevenzione della corruzione e di conflitto di interessi.

Art. 15 – definizione delle controversie

1. Le riserve e le controversie sono definite secondo le disposizioni degli articoli 210 e seguenti del Codice; è ammesso il ricorso all'accordo bonario nei casi previsti.

2. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia non definita in via bonaria è competente in via esclusiva il foro di Torino.

Art. 16 – spese contrattuali, registrazione e rinvio

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, comprese quelle di bollo e di registrazione, sono a carico dell'appaltatore.

2. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, trattandosi di prestazioni assoggettate a I.V.A., ai sensi del d.P.R. 131/1986.

3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al capitolato speciale d'appalto, al d.lgs. 36/2023 e ai relativi allegati, al d.lgs. 81/2008 e alle norme del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga	**Per l'appaltatore**
……	……

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile l'appaltatore dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli 2 (assenza di obbligo di affidamento di un volume minimo), 3 (importo e corrispettivi), 4 (durata, estensione della durata e opzione di variazione), 7 (revisione dei prezzi), 9 (tracciabilità), 12 (penali), 13 (risoluzione, recesso e sospensione) e 15 (definizione delle controversie e foro competente).

Per l'appaltatore
……